

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO D'ISTITUTO

DEFINIZIONE

(Art. 8, 10, 31, 32, 33, 34 D.L. n° 297/94;)

Il Consiglio trova la sua definizione normativa nel Testo Unico delle disposizioni vigenti in materia d'Istruzione relative alle scuole di ogni ordine e grado approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297. Osserva, inoltre, le norme contenute nel Regolamento concernente le "Istruzioni generali sulla gestione amministrativo - contabile delle istituzioni scolastiche" approvato con il Decreto Interministeriale 1 febbraio 2001, n. 44, l'Ordinanza Ministeriale 15 luglio 1991, n. 215, recante "Elezione degli organi collegiali a livello di circolo - istituto" e tutte le altre norme che dispongano sul suo funzionamento.

Il Consiglio di Istituto del Liceo Classico Beccarla è composto da 18 membri eletti, di cui 8 rappresentanti del personale docente, 2 rappresentanti del personale ATA, 4 studenti e 4 genitori; il Dirigente scolastico ne fa parte di diritto.

PARTE PRIMA: IL CONSIGLIO

Articolo 1

Prima seduta

La prima seduta del Consiglio d'Istituto è convocata dal Dirigente Scolastico entro quindici giorni dalla nomina degli eletti, per l'elezione del Presidente del Consiglio d'Istituto e dei membri della Giunta Esecutiva. Appena eletto, il Presidente assume il suo incarico e la seduta prosegue la sua normale attività.

Articolo 2

Elezione del Presidente

(art. 8 comma 6)

Il Presidente è eletto, mediante votazione segreta, tra i membri del Consiglio d'Istituto rappresentanti dei genitori. All'elezione partecipano tutte le componenti del Consiglio d'Istituto. L'elezione del Presidente ha luogo a maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Qualora la prima abbia avuto esito negativo, dalla seconda votazione in poi è sufficiente la maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.

Articolo 3

Elezione del Vice Presidente

(art. 8 comma 6)

Il Consiglio elegge con le stesse modalità anche un Vice Presidente che, in assenza del Presidente, assume tutte le attribuzioni previste dall'articolo 4 del Regolamento. Qualora il Presidente cessasse dalla carica, si dovrà procedere a nuova elezione, in quanto il Vice Presidente non vi subentra di diritto. In caso di mancata elezione di un Vice Presidente e di assenza del Presidente, le sue attribuzioni sono esercitate dal Consigliere più anziano.

Articolo 4

Attribuzioni del Presidente

Il Presidente:

- a) convoca e presiede il Consiglio;
- b) affida le funzioni di Segretario del Consiglio ad un membro del Consiglio stesso;
- c) autentica con la propria firma i verbali delle adunanze redatti dal Segretario del Consiglio in un registro a pagine precedentemente numerate.
- d) cura l'ordinato svolgimento delle sedute del Consiglio e la regolarità delle presenze.

Articolo 5

Il Segretario del Consiglio e le sue attribuzioni (art. 8 comma 11)

Il Segretario del Consiglio può essere designato ad ogni singola seduta dal Presidente; egli redige il verbale della seduta e predisponde le delibere per la loro pubblicazione ed esecuzione. Verbale e delibere sono sottoscritte oltre che dal Segretario anche dal Presidente.

La redazione e l'invio delle lettere di convocazione dei membri del Consiglio e la copia delle deliberazioni vengono affidate al personale della segreteria della scuola.

Articolo 6

La Giunta Esecutiva e le sue attribuzioni (art. 8 comma 7; art. 10 comma 10, 11, 12)

La Giunta Esecutiva è composta da 4 membri eletti, in rappresentanza di ciascuna delle 4 componenti del Consiglio di Istituto, dal Dirigente Scolastico e dal DSGA.

L'elezione dei membri della Giunta Esecutiva avviene a scrutinio segreto a maggioranza relativa dei votanti. In caso di parità di voti, la votazione deve essere ripetuta fino al raggiungimento della maggioranza dei voti in favore di uno degli eligendi.

La Giunta Esecutiva:

- a) prepara i lavori del Consiglio d'Istituto, predisponendo l'Ordine del giorno, fermo restando il diritto d'iniziativa del Consiglio stesso;
- b) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio d'Istituto;
- c) predisponde il programma finanziario annuale;

Gli atti della Giunta Esecutiva sono consultabili esclusivamente dai membri del Consiglio d'Istituto.

Articolo 7

Decadenza e scioglimento (Art. 8 comma 10; art. 28 comma 7)

Il Consiglio dura in carica tre anni. La Rappresentanza Studentesca è rinnovata annualmente.

Esso può essere sciolto con decreto del Dirigente dell'Ufficio Scolastico Regionale:

- a) nel caso in cui tutti i membri elettivi del Consiglio si dimettano o perdano i requisiti;
- b) in caso di persistenti e gravi irregolarità o di mancato funzionamento del Consiglio.

Articolo 8

Sostituzione dei membri decaduti ed elezioni suppletive (art. 35 comma 1)

Per la sostituzione dei membri eletti decaduti per qualsiasi motivo, si procede alla nomina di coloro che risultino primi fra i non eletti delle rispettive liste. Nel caso di esaurimento

della lista di provenienza vengono indette elezioni suppletive.

Articolo 9

I Consiglieri (art. 38)

I Consiglieri che non intervengono, senza giustificati motivi, a tre sedute consecutive del Consiglio decadono dalla carica (art. 38 D.L. 297/94) e vengono surrogati con le modalità di cui all'articolo precedente. Il Presidente, rilevate 2 assenze consecutive senza giustificato motivo da parte di un Consigliere, provvederà a sollecitarne la presenza al fine di evitare la sua decadenza.

Il Consiglio deve prendere atto della decadenza di un Consigliere nella seduta successiva al determinarsi della causa che la origina, mediante delibera immediatamente esecutiva.

Le dimissioni da Consigliere devono essere presentate per iscritto; la forma orale è ammessa solamente nel caso in cui vengano date dinanzi al Consiglio e, quindi, messe a verbale. Le dimissioni diventano efficaci solo al momento della loro accettazione, mediante delibera del Consiglio. Il Consiglio può accettare o respingere le dimissioni; ha il dovere di accettarle se tale è la volontà irrevocabile del Consigliere dimissionario. Il Consigliere dimissionario e surrogato non fa più parte della lista e non può, quindi, riassumere la carica di consigliere.

Articolo 10

Presenza di esterni ed esperti (art. 8 comma 5; art. 42 comma 4)

Alle sedute del Consiglio di Istituto possono partecipare a titolo consultivo esperti esterni, rappresentanti delle Istituzioni e di Associazioni, previa approvazione da parte del Consiglio stesso.

In conformità all'art. 42 del D.L. 297/94, alle sedute possono assistere gli elettori delle componenti rappresentate nel Consiglio stesso.

Articolo 11

Convocazione

Salvo quanto previsto dall'articolo 1, la convocazione del Consiglio spetta esclusivamente al Presidente del Consiglio o ad un altro membro del Consiglio da lui delegato.

Il presidente del Consiglio è tenuto a disporre la convocazione del Consiglio su richiesta del Presidente della Giunta Esecutiva ovvero della maggioranza dei componenti del Consiglio stesso. Rimane invece a sua discrezione la facoltà di convocare il Consiglio quando la richiesta provenga da meno di un terzo dei Consiglieri. La richiesta di convocazione – sottoscritta dagli interessati – deve essere rivolta al Presidente del Consiglio e deve indicare gli argomenti di cui si chiede la trattazione.

L'atto di convocazione deve

- a) essere emanato dal Presidente del Consiglio o da un altro membro del Consiglio da lui delegato;
- b) deve avere forma scritta e contenere l'ordine del giorno degli argomenti da discutere, indicati in modo preciso anche se sintetico;
- c) deve indicare se trattasi di seduta straordinaria e riportare il giorno, l'ora e il luogo della riunione;
- d) deve essere recapitato a tutti i Consiglieri o loro delegati ed esposto all'albo della scuola entro cinque giorni prima della seduta. All'atto della ricezione, i Consiglieri o i loro delegati firmano per ricevuta;
- e) l'omessa comunicazione, anche a uno solo dei membri del Consiglio, comporta la

- possibilità di invalidare la seduta e le deliberazioni assunte;
- f) alla convocazione devono essere allegati i documenti che vengono esaminati nella seduta (ivi compresa la bozza del verbale della seduta precedente, il contenuto della quale ogni Consigliere si impegna a non divulgare);
 - g) in casi di eccezionale urgenza e gravità, il Consiglio può essere convocato telefonicamente senza rispettare le normali procedure.

Articolo 12

La seduta

(art. 42 comma1, 3)

La riunione è dichiarata aperta quando sia presente il numero legale dei Consiglieri. Costituisce il numero legale la presenza di almeno metà più uno dei Consiglieri in carica. Decorso 30 minuti dall'ora indicata, in assenza di numero legale, la seduta del Consiglio è dichiarata deserta; in tal caso il Presidente deve provvedere ad altra convocazione. Accertata la presenza del numero legale, il Presidente dichiara valida la riunione.

Articolo 13

Discussione, deliberazioni e verbali

Il C.d.I. non può deliberare su argomenti che non siano posti all'o.d.g.; essi vanno trattati secondo l'o.d.g. indicato nell'avviso di convocazione, salvo eventuali variazioni della sequenza dei punti proposte all'inizio da uno o più consiglieri e approvate a maggioranza. È altresì possibile, all'inizio della seduta, integrare l'o.d.g. con argomenti aventi carattere di urgenza e necessità, previa deliberazione del Consiglio adottata con maggioranza di 2/3. Non è possibile deliberare su quanto trattato nella voce "varie ed eventuali".

La seduta, in caso di mancato esaurimento dell'esame dei punti all'o.d.g., viene aggiornata fissando la data della successiva convocazione.

Prima di ogni votazione ciascun Consigliere ha la facoltà di chiedere la parola per dichiarazione di voto che deve essere contenuta nel limite massimo di cinque minuti.

Le votazioni del C.d.I. avvengono di norma con voto palese, espresso per alzata di mano. In ogni caso ciò è escluso quando trattasi di questioni concernenti persone.

In caso di parità di voti prevale quello del Presidente.

Su proposta della maggioranza dei Consiglieri, le deliberazioni, possono essere assunte con voto segreto: in questo caso l'assemblea provvede alla nomina di tre scrutatori.

In caso di parità di voti, la proposta non è accolta e può essere sottoposta solo a una seconda votazione.

Con la votazione, il punto all'o.d.g. si intende esaurito.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo disposizioni speciali che prescrivono diversamente.

Gli astenuti concorrono alla formazione del numero legale, ma non alla determinazione della maggioranza.

Gli studenti che non abbiano raggiunto la maggiore età non hanno voto deliberativo in materia di bilancio (art. 8 comma 3 DL n° 297/94)

Per quanto non previsto dal presente regolamento decide il Consiglio a maggioranza dei due terzi dei votanti, salvo che la materia sia normata da vigenti disposizioni.

Il testo delle delibere è trascritto su apposito modulo nel quale sono riportati il numero dei presenti e il risultato della votazione; il modulo è firmato dal Presidente e dal Segretario della seduta.

Ogni delibera può essere impugnata secondo i modi e i tempi previsti dalla legge.

Di ogni seduta viene redatto apposito verbale a cura del Segretario (v. art. 5 del pres. Regolam.); esso verrà letto e approvato, con le eventuali rettifiche, all'inizio della seduta successiva.

Articolo 14

Pubblicità degli atti

(art. 43, comma1)

Le delibere del C.d.I. sono pubblicate in apposito albo della scuola entro 15 giorni dalla relativa seduta del Consiglio e vi rimangono almeno fino alla pubblicazione delle successive delibere.

Tutti gli atti del Consiglio devono essere tenuti, a cura del Direttore dei Servizi Generali e Amministrativi, a disposizione dei membri del Consiglio.

Hanno diritto ad accedere agli atti e ad averne copia il personale docente e ATA, gli studenti e i genitori degli studenti. Non sono pubblici gli atti concernenti singole persone, salvo che l'interessato disponga diversamente.

Coloro che non rientrano nelle categorie di cui al comma precedente, possono avere accesso agli atti esclusivamente se in possesso di un interesse giuridicamente rilevante da tutelare, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241.

Articolo 15

Commissioni

Il C.d.I. può nominare apposite commissioni, strumenti operativi con la funzione di occuparsi di specifici argomenti e di formulare proposte da sottoporre al Consiglio stesso.

Esse sono formate da membri nominati dal C.d.I. fra le proprie componenti. Vi possono inoltre essere commissioni miste formate da rappresentanti non eletti nel C.d.I. ma designati dal Collegio Docenti e dalle assemblee degli studenti e dei genitori.